

**CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA
DI PRODOTTI COMPOSTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO**

Pagina di

PAESE - CHILE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2. a		
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura				
	Tel.		I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	CHILE	CL					
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento		I.12.		
			N. di riconoscimento				
			N. di riconoscimento				
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza				
I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF d'ingresso nell'UE		I.17.			
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
				I.20. Quantità			
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per: Consumo umano <input checked="" type="checkbox"/>							
I.26.				I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce							
Impianto di fabbricazione		Numero di colli	Natura della merce		Peso netto	Numero del lotto	

IT

PAESE - CHILE

Prodotti composti destinati al consumo umano

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.			
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale/ispettore ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), relativo alla provenienza dei prodotti d'origine animale usati nella fabbricazione dei prodotti composti sopra descritti, che i prodotti composti sopra descritti sono stati fabbricati conformemente a tali disposizioni e, in particolare, che provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>II.2. i prodotti composti descritti sopra contengono:</p> <p>(¹) oppure [II.2.A Prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati (²) in qualunque quantità, che soddisfano le disposizioni di polizia veterinaria di cui alla decisione 2007/777/CE della Commissione e contengono i seguenti ingredienti carnei conformi ai criteri di seguito elencati:</p> <table border="1" data-bbox="337 652 1393 684"> <thead> <tr> <th data-bbox="337 652 560 684">Specie A)</th> <th data-bbox="560 652 863 684">Trattamento B)</th> <th data-bbox="863 652 1092 684">Origine C)</th> <th data-bbox="1092 652 1393 684">Stabilimento/i autorizzato/i D)</th> </tr> </thead> </table> <p>A) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati. La legenda dei codici è la seguente: BOV = animali domestici bovini (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis e loro incroci); OVI = animali domestici delle specie ovina (Ovis aries) e caprina (Capra hircus); EQI = animali domestici della specie equina (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci), POR = animali domestici della specie suina (Sus scrofa); RM = conigli domestici; PFG = pollame domestico e selvaggina da penna d'allevamento; RUF = animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi; RUW = animali non domestici in libertà diversi dai suidi e dai solipedi; SUW = suidi non domestici in libertà; EQW = solipedi non domestici in libertà; WL = leporidi selvatici; WGB = volatili selvatici.</p> <p>B) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto, secondo quanto precisato nell'allegato II, parti 2, 3 e 4, della decisione 2007/777/CE.</p> <p>C) Inserire il codice ISO del paese d'origine del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati in base all'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE; qualora la legislazione dell'Unione preveda una regionalizzazione per il relativo ingrediente carneo, indicare la regione ai sensi dell'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE oppure lo Stato membro dell'Unione europea. Il paese di origine dei prodotti a base di carne deve rispettare uno dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corrispondere al paese esportatore indicato nella casella I.7; - essere uno Stato membro dell'Unione europea; - essere un paese terzo, o una parte del medesimo, autorizzato a esportare nell'Unione prodotti a base di carne sottoposti al trattamento A di cui all'allegato II della decisione 2007/777/CE, a condizione che il paese terzo in cui il prodotto composto viene fabbricato sia anch'esso autorizzato a esportare nell'Unione prodotti a base di carne sottoposti al suddetto trattamento. <p>D) Inserire il numero di riconoscimento UE per gli stabilimenti d'origine dei prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati contenuti nel prodotto composto.</p> <p>E) Se provengono da animali della specie bovina, ovina o caprina, le carni fresche e/o gli intestini utilizzati nella preparazione di prodotti a base di carne e/o di intestini trattati sono soggetti alle seguenti condizioni a seconda della categoria di rischio di BSE del paese d'origine:</p> <p>(¹) (E.1) nel caso di importazioni da un paese o da una regione di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione (nell'ultima versione modificata) con un rischio di BSE trascurabile:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio; 2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem; <p>(¹) 3) se nel paese o nella regione sono stati registrati casi indigeni di BSE:</p> <ol style="list-style-type: none"> (¹) a) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure (¹) b) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini; 	Specie A)	Trattamento B)	Origine C)	Stabilimento/i autorizzato/i D)	
Specie A)	Trattamento B)	Origine C)	Stabilimento/i autorizzato/i D)			
	Timbro	Firma				

PAESE - CHILE

Prodotti composti destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(¹) (E.2) nel caso di importazioni da un paese o da una regione di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione (nell'ultima versione modificata), con un rischio di BSE controllato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001; 2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale hanno superato le ispezioni ante e post-mortem; 3) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale destinati all'esportazione non sono stati macellati previo stordimento tramite iniezione di gas nella cavità cranica, o abbattuti con lo stesso metodo, o macellati previo stordimento mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; <p>(¹)(³) 4) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;</p> <p>(¹)(⁴) 5) nel caso di intestini provenienti originariamente da un paese o da una regione con un rischio di BSE trascurabile, le importazioni di intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001; b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem; <p>(¹) c) se gli intestini provengono da un paese o da una regione in cui sono stati segnalati casi indigeni di BSE:</p> <ol style="list-style-type: none"> (¹) i) tgli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure (¹) ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001; <p>(¹) (E.3) nel caso di importazioni da un paese o da una regione con un rischio di BSE indeterminato, di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai bovini, agli ovini e ai caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem; 2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; <p>(¹)(⁵) 3) i prodotti ottenuti da bovini, ovini e caprini non sono derivati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa; iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini; <p>(¹)(⁴) 4) nel caso di intestini provenienti da un paese o da una regione con un rischio di BSE trascurabile, le importazioni di intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio di BSE indeterminato in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001; b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem; <p>(¹) c) se gli intestini provengono da un paese o da una regione in cui sono stati segnalati casi indigeni di BSE:</p> <ol style="list-style-type: none"> (¹) i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure 		

PAESE - CHILE

Prodotti composti destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(¹) ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001.]</p> <p>(¹) e/oppure [II.2.B Prodotti lattiero-caseari trasformati (⁶) in una quantità che sia pari ad almeno la metà della massa del prodotto composto, oppure prodotti lattiero-caseari non a lunga conservazione in qualsiasi quantità che:</p> <p>a) siano stati fabbricati in (paese) nello stabilimento (numero di riconoscimento degli stabilimenti d'origine dei prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto composto autorizzati, al momento della fabbricazione, all'esportazione di prodotti lattiero-caseari nell'UE). Il paese di origine dei prodotti a base di latte deve rispettare uno dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corrispondere al paese esportatore indicato nella casella I.7.; - essere uno Stato membro dell'Unione europea; - essere un paese terzo autorizzato a esportare nell'Unione latte e prodotti a base di latte compresi nella colonna A o B dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, a condizione che il paese terzo in cui il prodotto composto viene fabbricato sia anch'esso autorizzato, alle stesse condizioni, a esportare nell'Unione latte e prodotti a base di latte. <p>Il paese d'origine indicato alla casella I.7. deve figurare nell'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e il trattamento deve essere conforme al trattamento previsto nel suddetto elenco per il paese in questione;</p> <p>b) sono stati fabbricati a partire da latte proveniente da animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) controllati dal servizio veterinario ufficiale; ii) provenienti da aziende non soggette a restrizioni per afta epizootica o peste bovina, e iii) sottoposti a controlli veterinari periodici per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui alla sezione IX, capitolo I dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE; <p>c) sono prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte crudo ottenuto da:</p> <p>(¹) a seconda dei casi [vacche, pecore, capre o bufale e, prima dell'importazione nel territorio dell'UE, sono stati sottoposti o sono stati fabbricati a partire da latte crudo che è stato sottoposto:</p> <p>(¹) a seconda dei casi [a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e comunque sufficiente a garantire una reazione negativa a un test di fosfatasi alcalina eseguito immediatamente dopo il trattamento.]</p> <p>(¹) oppure [a un processo di sterilizzazione, fino a ottenere un valore F₀ pari o superiore a 3;]</p> <p>(¹) oppure [a un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]</p> <p>(¹) oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato a latte con pH inferiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina;]</p> <p>(¹) oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato 2 volte a latte con pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina, immediatamente seguito da:</p> <p>(¹) a seconda dei casi [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora],</p> <p>(¹) oppure [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, combinato all'essiccazione;]</p> <p>(¹) oppure [animali diversi da vacche, pecore, capre o bufale e, prima dell'importazione nel territorio dell'UE, sono stati sottoposti o sono stati fabbricati a partire da latte crudo che è stato sottoposto:</p> <p>(¹) a seconda dei casi [a un processo di sterilizzazione, fino a ottenere un valore F₀ pari o superiore a 3;]</p> <p>(¹) oppure [a un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]</p> <p>d) sono stati prodotti il o nel periodo dal</p> <p>al (7).]</p>		
Timbro		Firma

PAESE - CHILE

Prodotti composti destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(¹) e/oppure [II.2.C Prodotti della pesca trasformati toriginari dello stabilimento riconosciuto n. (⁸) sito nel paese (⁹)]</p> <p>(¹) e/oppure [II.2.D Ovoprodotti trasformati toriginari del paese autorizzato (⁹)]</p> <p>Sono stati fabbricati a partire da uova provenienti da uno stabilimento che soddisfa le condizioni di cui alla sezione X dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e che, alla data del rilascio del presente certificato, è indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008 e</p> <p><i>a seconda dei casi</i></p> <p>(¹) II.2.D.1 [attorno al quale, in un raggio di 10 chilometri (comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo), non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;]</p> <p><i>oppure</i></p> <p>(¹) II.2.D.2 [gli ovoprodotti sono stati trasformati:</p> <p>(¹) [l'albume liquido è stato portato:</p> <p>(¹) [a 55,6 °C per 870 secondi;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [with 56,7 °C for 232 seconds.]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [il 10 % di tuorlo salato è stato portato a 62,2 °C per 138 secondi;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato portato:</p> <p>(¹) [a 67 °C per 20 ore;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [a 54,4 °C per 513 ore.]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [le uova intere sono state portate almeno:</p> <p>(¹) [a 60 °C per 188 secondi;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [sono state completamente cotte.]</p> <p>[le miscele di uova intere sono state portate almeno:</p> <p>(¹) [a 60 °C per 188 secondi;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [a 61,1 °C per 94 secondi.]</p>		
<p>Note</p> <p>Parte I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Casella I.7.: Inserire il codice ISO del paese d'origine del prodotto composto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati compreso nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE e/o dei prodotti a base di latte trasformati di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione e/o dei prodotti della pesca trasformati di cui agli allegati I e II della decisione 2006/766/CE della Commissione e/o degli ovoprodotti trasformati di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione. - Casella I.11.: Nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti composti. Nome del paese d'origine, che deve coincidere con il paese d'origine indicato alla casella I.7. - Casella I.15.: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e veicoli stradali), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di trasporto mediante container, indicare alla casella I.23. il numero totale dei container, il loro numero d'immatricolazione e l'eventuale numero di serie dei sigilli. In caso di operazioni di scarico e carico, lo speditore ne deve informare il PIF di introduzione nell'Unione europea. - Casella I.19.: Utilizzare il codice pertinente del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, ad esempio: 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06. - Casella I.20.: Indicare il peso lordo e il peso netto totali. - Casella I.23.: Nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). - Casella I.28.: Impianto di fabbricazione: nome, indirizzo ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti composti. Natura della merce: in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati, indicare «prodotto a base di carne», «stomaci trattati», «vesciche trattate» o «intestini trattati». In caso di prodotto composto contenente prodotti lattiero-caseari indicare «prodotto lattiero-caseario». In caso di prodotti composti contenenti prodotti della pesca trattati, specificare se provengono dall'acquacoltura o se sono di origine selvatica. In caso di prodotti composti contenenti ovoprodotti specificare il contenuto percentuale di uova. 		

PAESE - CHILE

Prodotti composti destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Parte II:</p> <p>(¹) Barrare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui al punto 7.9 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.</p> <p>(³) In deroga al punto 4, le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati.</p> <p>Se non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate con una striscia blu chiaramente visibile sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000.</p> <p>Nel caso di importazioni, al documento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 sono aggiunte informazioni sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e sul numero di quelle per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.</p> <p>(⁴) Applicabile unicamente alle importazioni di intestini trattati.</p> <p>(⁵) In deroga al punto 3, le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati.</p> <p>Se non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate con una striscia blu chiaramente visibile sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000.</p> <p>Per quanto riguarda le importazioni, al documento di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 sono aggiunte informazioni specifiche sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e sul numero di quelle per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.</p> <p>(⁶) Per latte crudo e prodotti lattiero-caseari si intendono latte crudo e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano, quali definiti al punto 7.2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(⁷) Data o date di produzione. Le importazioni di latte crudo e di prodotti a base di latte non sono consentite se sono stati ottenuti prima della data di autorizzazione all'esportazione nell'Unione europea del paese terzo, o di parte di esso, di cui ai punti I.7. o I.8., o durante un periodo in cui l'Unione europea ha emanato misure restrittive nei confronti delle importazioni di latte crudo e di prodotti a base di latte da tale paese terzo, o da parte di esso.</p> <p>(⁸) Numero dello stabilimento per prodotti della pesca autorizzato a esportare nell'UE.</p> <p>(⁹) Paese d'origine autorizzato a esportare nell'UE.</p> <p>(¹⁰) In caso di prodotti composti contenenti solo ovoprodotti o prodotti della pesca, si può accettare la firma di un ispettore ufficiale.</p> <p>- Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p>		
<p style="text-align: right;">Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale (¹⁰) Nome e cognome (in stampatello) Titolo e qualifica</p> <p style="text-align: center;">Timbro e Data Firma</p>		

